

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 17 Febbraio 2004

Circolare n. 33

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 1

OGGETTO: ||Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento. Chiarimenti.|||

SOMMARIO: *L'indennità per congedo parentale è erogabile, in caso di adozione e affidamento, indipendentemente dalle condizioni di reddito, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato per complessivi 6 mesi. Dopo il compimento dei 6 anni e fino al compimento degli 8 anni, il periodo di congedo parentale è indennizzabile per complessivi 6 mesi indipendentemente dalle condizioni reddituali se richiesto entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/afidato, ovvero subordinatamente alle condizioni reddituali per qualsiasi periodo richiesto dopo 3 anni dall'ingresso. In caso di bambini che all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbiano un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo e a relativa indennità sono riconoscibili solo se il beneficio di cui trattasi sia richiesto per complessivi 6 mesi entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia*

In relazione alla Circolare [n. 8 del 17 gennaio 2003](#), paragrafo 7 (congedo parentale in caso di adozione o di affidamento), si forniscono, a seguito di ulteriore disamina della problematica, le seguenti indicazioni, alcune delle quali comportano una parziale modifica delle istruzioni contenute nel paragrafo stesso.

1) Bambini fino ai 6 anni di età.

In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità), pari al 30 % della retribuzione, è riconoscibile, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto medesimo, **indipendentemente dalle condizioni di reddito** del richiedente, per un periodo di congedo parentale complessivo di sei mesi tra i due genitori, **fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato o affidato**.

Per i periodi eccedenti i sei mesi (fino ad 11 mesi complessivamente spettanti ai due genitori) l'indennità è riconoscibile **subordinatamente alle condizioni reddituali**. Se il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il richiedente ha diritto al congedo, ma non alla indennità.

2) Bambini tra i 6 e gli 8 anni di età.

L'art. 36 sopra citato dispone inoltre che il congedo parentale **può essere fruito**, in ogni caso, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore.

Ciò significa che, **dopo il compimento dei 6 anni di età e fino al compimento degli 8 anni**, il congedo è indennizzabile **indipendentemente dalle condizioni reddituali**, per un periodo complessivo di sei mesi tra i due genitori, se richiesto **entro i 3 anni dall'ingresso** in famiglia del minore adottato/affidato e, fermo restando il suddetto limite temporale, **subordinatamente alle condizioni reddituali**, se richiesto per periodi eccedenti i sei mesi.

Laddove, invece, il congedo parentale sia richiesto **dopo i 3 anni dall'ingresso** in famiglia del minore, qualsiasi periodo (e cioè, sia che si tratti dei primi 6 mesi che dei periodi eccedenti questi ultimi, vale a dire ulteriori rispetto a quelli fruiti fino a 6 anni) è indennizzabile, fermi restando gli altri requisiti, **subordinatamente alle condizioni reddituali**, mentre se il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il richiedente ha diritto al congedo, ma non all'indennità.

3) Bambini tra i 6 e i 12 anni (al momento dell'adozione o dell'affidamento).

Per quanto riguarda, infine, **i bambini che all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbiano un'età compresa tra i 6 e i 12 anni di età** (comma 3 dello stesso art. 36), il congedo parentale e la relativa indennità spettano nella sola ipotesi in cui il congedo stesso sia richiesto **entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (indipendentemente dalle condizioni reddituali** per complessivi 6 mesi, ovvero **subordinatamente alle condizioni reddituali** per periodi eccedenti i 6 mesi). In caso di richieste successive ai 3 anni dall'ingresso, l'indennità e il congedo non spettano neppure subordinatamente alle condizioni reddituali.

4) Modulario.

Si allega "facsimile" del mod. Ast. Fac., relativo ai soli lavoratori dipendenti, aggiornato secondo le indicazioni della presente circolare.

Con riguardo alle richieste di congedo parentale delle lavoratrici autonome, va utilizzato il modello AST. FAC. LAV. AUT., la cui versione aggiornata sarà al più presto resa nota alla Sedi mediante l'inserimento in apposita circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Crecco